



Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
Chieti – Pescara

D.R. repertorio n. 1110/2020

Prot. n. 58494 - del 30/09/2020

Classif. VII/1

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - AI SENSI DELL'ART. 18 CO. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 – S.S.D. BIO/16 – ANATOMIA UMANA, S.C. 05/H1 – ANATOMIA UMANA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA.

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE DI CUI AL D.M. 364 DELL'11/04/2019.

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la legge 09/05/1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
- Vista la legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;
- Visto il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- Vista la legge 27/12/1997, n. 449, in particolare l'art. 51, comma 6, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la legge 03/07/1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista la legge 15/04/2004, n. 106, recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- Vista la Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11/03/2005, n. 251;
- Vista la legge 31/03/2005, n. 43, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280;
- Vista la legge 04/11/2005, n. 230, nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
- Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso del pubblico;
- Vista la legge 09/01/2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
- Vista la legge 04/03/2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni...";
- Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89, valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la legge 30/12/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema università", in particolare gli artt. 5, 15, 16, 18, 24, 29;
- Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;
- Visto il D.P.R. 14/09/2011, n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240;
- Vista la legge 12/11/2011, n. 183 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 30/12/2010, n. 240;

Visto il D.L. 09/02/2012, n. 5 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 04/04/2012, n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 e ss.mm.ii. recante Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c) e lettera c-bis);

Visto il D.M. 07/06/2012, n. 76, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante le determinazioni dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012 "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

Vista la legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.P.C.M. 22/02/2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi dell'art. 20, comma 3, art. 24, comma 4, art. 28, comma 3, art. 32, comma 3, lettera b), art. 35, comma 2, art. 36, comma 2, art. 71 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, le cui norme costituiscono per i professori e ricercatori universitari principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti;

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 09/08/2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 58 rubricato "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca" e l'art. 42, rubricato "Soppressione certificazioni sanitarie";

Vista la legge 23/12/2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Vista la nota MIUR prot. n. 1555 del 10/02/2015 Programmazione e Reclutamento di personale anno 2015 con la quale il MIUR comunica le novità relative alla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e al D.L. 31/12/2014, n. 192 (decreto "Milleproroghe"), convertito in legge 27/02/2015, n. 11;

Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, di rideterminazione dei settori concorsuali, pubblicato in G.U. n. 271 del 20/11/2015, in particolare l'art. 4;

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015 n. 4/2015 Disciplina della firma digitale dei documenti classificati;

Vista la legge 28/12/2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto il D.L. n. 210/2015 recante Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016);

Visto il parere CUN prot. n. 1479/2016 'parere in merito all'aggiornamento del D.M. 02/05/2011, n. 236;

Vista la circolare MIUR prot. n. 3672 del 15/03/2016 "Disposizioni in tema di reclutamento anno 2016", con la quale il MIUR fornisce un inquadramento complessivo delle diverse normative riguardanti il reclutamento, anche alla luce delle recenti disposizioni della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) e del D.L. 210/2015 (decreto "Milleproroghe") convertito, con modificazioni, nella legge 25/02/2016, n. 21;

Visto il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";

Visto il D.M. n. 635 del 08/08/2016 "linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

Visto il D.M. 01/09/2016, n. 662, "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere" con la relativa integrazione di cui al D.M. 01/06/2017, n. 372;

Vista la Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

- Vista L. 205/2017, art. 1, comma 629, che prevede la progressione economica per classe biennale, con decorrenza dall'anno 2020;
- Visto il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Visto il D.M. 30/04/2018, n. 1052 "Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia";
- Visto il D.D. 08/08/2018, n. 2119 recante modifica al D.D. n. 1052/2018 "Procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";
- Visto il D.M. 08/08/2018 n.589 che definisce i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2- 3 e 4;
- Visto il D.D. 09/08/2018, n. 2175 "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", per come citato dal D.M. 29/12/2018 n. 873;
- Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l'art. 1, comma 401, lettera b), che autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, stanziando apposite risorse;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019;
- Vista la nota prot. 990 del 18/04/2019 del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della L. 240/2010 – Cause di incompatibilità;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare:
- l'art. 6, co. 5-sexies il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui al predetto art. 1, comma 401, della l. 145/2018 "e prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: (...)b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le Università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
- 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'art. 6, co. 5-septies, il quale prevede per le finalità di cui al comma 5-sexies, lett. b), il corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2022, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della l. 24 dicembre 1993, n. 537;
- Visto il D.M. n. 364 del 11.04.2019 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" che ha definito dei criteri per l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, pari a 10 milioni complessivamente di euro, a decorrere dall'anno 2020, destinate al piano straordinario per la progressione a di carriera di ricercatori tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professori di II fascia e che ha assegnato le risorse all'Università di Chieti- Pescara pari a €. 219.200;
- Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Considerato che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.500;

Visto il D.L. 19/05/2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77;

Visto il D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.;

Richiamata in generale la legislazione dell'emergenza, ed in particolare il D.P.C.M. 7.8.2020 per quanto attiene alle misure relative al sistema universitario;

Richiamato il DPCM del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamato lo Statuto dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17/12/2013) e ss.mm.ii.;

Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019 e consultabile sul sito web di Ateneo;

Visto il parere reso dal Servizio Legale di Ateneo con nota prot. n. 20718 del 05/05/2015;

Viste le convenzioni in essere tra l'Ateneo e le Aziende Sanitarie Locali di Chieti e Pescara rispettivamente del 18/12/2007 e del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2019/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/06/2019 su parere del Senato Accademico reso nella seduta dell'11/06/2019;

Richiamate le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 10 luglio 2018, 13 novembre 2018, 15 gennaio 2019 e 22 luglio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 luglio 2018, 27 novembre 2018 e 23 luglio 2019;

Viste le delibere del Senato Accademico del 15 settembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2020 in merito alla distribuzione delle risorse assegnate nell'ambito del "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale", di cui al D.M. 364/2019;

Richiamata la nota di richiesta chiarimenti al MIUR prot. n. 25721 del 09/04/2019;

Richiamato il parere prot. n. 7317 del 16/04/2019 reso dal MIUR che recita "... in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale debba essere titolo valido e posseduto dai candidati all'atto dell'ammissione al procedimento richiamata ovvero alla scadenza del termine della presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso...";

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

Accertata la copertura finanziaria necessaria;

Viste le deliberazioni del Dipartimento come puntualmente indicato nel Mod. 1 allegato in calce al presente bando;

Atteso che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;

D E C R E T A

Art. 1 - Oggetto della selezione

E' indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 240/2010, così come da Mod. 1 (profilo mediante indicazione di S.S.D.) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A e B e all'All. C. gravante sul "Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" di cui al D.M. n. 364/2019.

Art. 2 - Attività da svolgere

È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile.

Fatto salvo l'obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, adempiono personalmente ai compiti didattici loro attribuiti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 240/2010 e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii..

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare fissano almeno un giorno di ricevimento a settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono tenuti ad autocertificare annualmente lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, autocertificano, altresì, la partecipazione agli organi collegiali,

l'avvenuto assolvimento dei compiti organizzativi interni e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.

L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal delegato Settore per il Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione con nota prot. n. 14830 del 02/03/2020.

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

Entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza perché avviino le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca.

Il registro annuale dell'attività didattica e di servizio agli studenti e i risultati della connessa verifica, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e ricercatori che abbiano pubblicato almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su Wos o Scopus negli ultimi tre anni. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva.

I professori e i ricercatori che non abbiano ricevuto una valutazione positiva all'esito delle verifiche di cui all'art. 8 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca e la cui produzione scientifica non risulti comunque conforme ai criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge medesima. In ogni caso per la partecipazione alle commissioni locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico si fa riferimento ai requisiti delle vigenti disposizioni ANVUR.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo, nonché del Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'una tantum di cui all'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/03/2018, n. 197, emanato con D.R. n.134 del 30.01.2019.

Questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'università stessa.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

La partecipazione alla procedura selettiva è riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il sistema universitario statale che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori.

Si precisa che coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; in particolare i candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti previsti.

La mancanza di almeno uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.

Non possono inoltre partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata richiede l'indizione del posto o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

Quanto sopra, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 09/02/2012, n. 5, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://concorsigelmini.unich.it>

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in uso, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, potrà essere necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **“requisiti di ammissione”**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi del titolo/status richiesto per la partecipazione alla selezione come indicato dall'art. 3 specificando in caso di abilitazione nazionale il/i settore/i per il/i quale/i si è conseguita l'abilitazione e la data di conseguimento;
- **“informazioni sul candidato”**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero i procedimenti o processi penali pendenti;
- **“curriculum vitae”**: all'interno di questa sezione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO MEDIANTE UPLOAD NELLA PIATTAFORMA ONLINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (POTRA', A DISCREZIONE DEL CANDIDATO, ANCHE ESSERE ALLEGATO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA).

- **“produzione scientifica complessiva”**: all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

→ **PER I SETTORI CONCORSUALI BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;

- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

➔ **PER I SETTORI CONCORSUALI NON BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L'elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf. Al termine dell'elenco su indicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco degli elementi su indicati come compilati dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione dell'elenco delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica complessiva (Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda).

- **“altri titoli conseguiti e brevetti”**: all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita; nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ED I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA, SE NON GIÀ INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

- ➔ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- **“pubblicazioni”** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **CAPITOLO DI LIBRO O CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN o ISMN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE**

SCIENTIFICHE (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici¹** : anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato il dato dovrà essere inserito nella sezione "altre informazioni" selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici²** :

a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;

b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

➔ **Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel Mod. 1.**

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso considerato come facente parte dell'elenco delle pubblicazioni valutabili.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore 23.59 del trentesimo giorno a

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

- punto 4: *"Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:*
 - a) *l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;*
 - b) *il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di classe A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali".*
- punto 5: *"Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:*
 - a) *qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;*
 - b) *significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato".*

decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa, cliccando sull'apposito pulsante **DI CHIUSURA DELLA DOMANDA**, provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;

all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo- Segreteria Direzione Generale, ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (con riferimento alla presente modalità di consegna verificare con attenzione quanto disposto dall'art. 16).
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

- inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³ - dal proprio indirizzo di PEC

3

Art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "*domanda procedura di valutazione –.....*" e indicare il settore concorsuale). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, dovrà provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

- 1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.*
- 2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*
- 3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.*
- 5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinary Tecnico di cui all'art. 33.*

PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare".

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La compilazione del form on line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto. Per le pubblicazioni valgono le precisazioni di cui al penultimo comma dell'art. 3.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi. (Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici. (Per quanto riguarda i libri, vanno considerati: monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;

- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni editate in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 - Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo e-mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Divisione 13 (Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (professore di seconda fascia), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- di essere ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso il sistema universitario statale e di aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori.

Specificare in caso di abilitazione nazionale il /i settore/i per il /i quale/i si è conseguita l'abilitazione.

- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di godere dei diritti civili e politici;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;

- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se indicata nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 20 giorni prima della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria di merito dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate.
- servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegata anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'eventuale espletamento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4), **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità**.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload nella piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati (se non già inseriti nel curriculum) con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione produzione scientifica complessiva, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/concorsigelmini2020>

Art. 7 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. 142/13 e s.m.i..

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti indicati nel comma successivo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il componente interno all'Ateneo può appartenere al macrosettore concorsuale che ricomprende il settore oggetto della selezione qualora nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara non siano disponibili professori di prima fascia del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, ovvero in caso di motivata necessità. In mancanza, la totalità dei componenti della Commissione di valutazione è costituita da professori di prima fascia esterni all'Ateneo del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal MIUR per la partecipazione a detta Commissione (trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240/2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari). Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE.

In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240/2010.

Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

I curricula dei Commissari non inclusi nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ed in possesso di elevato profilo scientifico saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo ufficiale on line dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di rikusazione di uno o più componenti la Commissione.

Decorso il termine per eventuali istanze di rikusazione, ovvero a conclusione del procedimento di rikusazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.

Decorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di rikusazione dei Commissari.

Il termine della rikusazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della rikusazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali, in adesione all'orientamento fornito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 15124 del 07/05/2018 acquisita al Protocollo Generale di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, che così recita: *"il termine per la presentazione di istanze di rikusazione dei commissari, come pure lo svolgimento dell'intero subprocedimento di rikusazione, **sospendono il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale**, che riprenderà a decorrere alla scadenza del primo ovvero all'esito della decisione sull'istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di sostituire i commissari rikusati onde ripristinare il collegio"*.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando per quanto attiene a:

- valutazione della produzione scientifica complessiva, valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, valutazione dell'attività di ricerca, dell'internazionalizzazione, dell'attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio, e dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico;
- accertamento delle competenze linguistiche relative alla eventuale lingua straniera indicata dal bando;
- l'accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del bando.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando;

Nell'effettuare la valutazione dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo con contestuale inserimento nel sito di Ateneo. La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati; per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

Nella seduta successiva alla prima, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formula un motivato giudizio di merito, anche espresso mediante valori numerici, sulla qualificazione scientifica dei candidati basato sulla valutazione della produzione scientifica complessiva, sulla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, valutazione dell'attività di ricerca, dell'internazionalizzazione, dell'attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio, e dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico.

La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi, anche mediante valori numerici, e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria di merito dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1), ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati.

I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi sui candidati, basati sulla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e, se prevista, dell'esperienza professionale.

Gli atti della Commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori.

Art. 10 - Valutazione della qualificazione scientifica dei candidati

La Commissione, in applicazione di quanto indicato dall'art. 9, valuta:

➤ PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, la continuità temporale e la qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ PUBBLICAZIONI PRESENTATE

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, procede alla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche che sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione avrà la facoltà di ponderare i suddetti criteri graduandone il peso, al fine di meglio individuare il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1).

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsh o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione:

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la “classificazione” di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al S.S.D. indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso, qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con il S.S.D., sarà valutata con minor punteggio.

➤ RICERCA SCIENTIFICA

Per la valutazione dell'attività di ricerca, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- autonomia scientifica dei candidati;
- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito nazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca nazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per la valutazione dell'internazionalizzazione, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito internazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ ATTIVITA' DIDATTICA

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione considera il volume, l'intensità, la continuità e la congruenza con il profilo di cui al Mod. 1 del bando.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, la Commissione considererà il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione in ambito universitario e agli impegni assunti in organi collegiali universitari, nonché del MIUR.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato, rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **COMPARAZIONE VALUTATIVA**

I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti saranno indicati preventivamente dalla Commissione nei limiti delle percentuali di seguito indicate.

La ponderazione delle percentuali nel range indicato sarà precisato dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri a meno che non sia stato stabilito dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi si fa riferimento a quanto riportato nel Mod. 1 allegato al bando:

- VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: min 15% max 60%
- VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA: min 15% max 50%
- VALUTAZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA: min 10% max 30%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO: min 0% max 30%

considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100.

La formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\% \text{ scelta}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \% \text{ scelta}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORATO es: VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

% SCELTA: definita dalla Commissione/Dipartimento → es 20%

VOTO MAX: voto massimo possibile nella "valutazione attività didattica": Es: $[6 \text{ (voto max per criterio)} * 5 \text{ (numero criteri)}] = 30$

VOTO: somma dei voti attribuiti alla valutazione attività didattica del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 5 + etc ... = 18) es. 18

$$(x) = \frac{18 * 20}{30}; (x) = 12$$

Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dal suo insediamento.

Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o incompatibilità di membri della Commissione.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria di merito dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico disciplinare (o ai settori scientifico disciplinari ove previsti) di cui al Mod. 1 del bando, ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa.

Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione.

I verbali vengono pubblicati sull'Albo ufficiale on line e sul sito di Ateneo.

Art. 12 - Chiamata del Dipartimento e nomina di un candidato selezionato

Entro due mesi dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.

Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il candidato chiamato dal Dipartimento che ha chiesto il bando è nominato, con decreto rettorale, professore di ruolo di seconda fascia.

Il candidato chiamato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto.

Art. 13 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell'assunzione, alla Divisione 13 (Personale Docente) - Settore reclutamento personale docente e ricercatori - le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo

familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità, se dipendente di Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; se invece dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego, fatta salva l'eventuale aspettativa qualora rilevante nel ruolo di appartenenza.

Il chiamato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria deve presentare uno stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza contenente l'indicazione della qualifica in possesso nonché della retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali.

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare: dichiarazione di opzione per il regime di impegno, foto formato tessera.

Con riferimento alla presa di servizio si veda il riferimento alla disposizione di cui all'art. 16 del presente bando.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

E' possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: concorsigelmini2020@unich.it.

Art. 15 - Pubblicità

L'avviso del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato sull'Albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2020>, sul sito <http://bandi.miur.it>, sul sito <http://ec.europa.eu/euraxess.it>

Art. 16 – DISPOSIZIONI DEROGATIVE ED INTEGRATIVE DEL PRESENTE BANDO VIGENTI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID – 2019

Considerata l'attuale condizione di eccezionalità che richiede di garantire comunque l'espletamento delle procedure di reclutamento, anche in considerazione del fatto che l'attività di ricerca scientifica rientra tra quelle essenziali ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020;

Dato atto che è necessario consentire la possibilità di espletare o concludere le procedure concorsuali a distanza, tenuto conto anche della particolare attenzione che le indicazioni governative ripongono sui reclutamenti in ambito sanitario;

1. VIGENZA ED APPLICAZIONE

In ogni articolo del bando in cui si fa riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, queste ultime si intendono prevalenti ed in vigore per tutta la durata del periodo di emergenza COVID 2019 che sia stata disposto dalle norme nazionali.

2. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Durante il periodo di emergenza il servizio protocollo non è attivo per il pubblico, pertanto la consegna dovrà avvenire con le modalità alternative già indicate.

3. POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che il possesso dei titoli deve sussistere alla data di scadenza di presentazione della domanda cioè trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITA' TELEMATICA

In applicazione delle attuali disposizioni emergenziali, in particolare riferite alla possibilità di espletare le procedure concorsuali solo in modalità telematica, richiamato il D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020 – “Adozione di misure di contenimento del rischio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il D.R. n. 437/2020 - prot. n. 17650 dell'11/03/2020 con cui è stato emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" nel rispetto delle modalità di sicurezza sanitaria, le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.

I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri dispositivi telematici.

5. MODALITA' RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO

In applicazione delle disposizioni di emergenza, l'assunzione del vincitore – qualora dovesse avvenire durante il periodo coperto da dette disposizioni – avrà luogo mediante il conferimento della disponibilità dello stesso per via telematica senza quindi l'effettiva presenza fisica.

Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Direttore del Dipartimento per la migliore organizzazione delle attività pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Il Dipartimento in sede formulazione della proposta di chiamata avrà cura di indicare una data di presa servizio che tenga conto della concreta possibilità di svolgimento dell'attività di ricerca compatibilmente con le restrizioni in essere durante il periodo di emergenza.

6. APERTURA AL PUBBLICO DEL SETTORE DEDICATO AL RECLUTAMENTO

Al fine di consentire la corretta applicazione delle prescrizioni dettate dalla legislazione in merito all'**emergenza sanitaria** in atto, si comunica che l'apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo (compresi la Segreteria del Rettore e del Direttore Generale) sarà garantita mediante **telefono ed email**.

Le indifferibili questioni che necessitano la presenza fisica saranno assicurate mediante appuntamento da concordare, a mezzo email o telefono, con il **Responsabile della struttura**.

7. DISPOSIZIONE GENERALE

Qualora l'evolversi delle disposizioni dell'emergenza possano determinare la necessità di porre in essere specifici avvisi e comunicazioni relative al presente avviso, le stesse saranno rese note sul sito di Ateneo alla pagina dedicata concorsigelmini2020 (<https://www.unich.it/concorsigelmini2020>)

In tal senso si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2020> nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 L. 240/2010”, emanato con D.R n. 142 del 26/02/2013 e

ss.mm.ii., al "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e all'art. 18 comma 1 della L 240/2010.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile della Divisione 13 - Personale Docente, e-mail di riferimento: concorsigelmini2020@unich.it.

Il presente decreto sarà inserito nell'apposito registro dei decreti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)



Allegati: n. 04

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)
- All. C (informativa trattamento dati personali)

DIV13/VA/SRPDR/VA/er/mdm

Mod. 1 – PROFILO (allegato al D.R. rep.n. 1110/2020 prot. n. 58494 del 30/09/2020)

Sulla scorta delle deliberazioni del Senato Accademico del 15/09/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020, è indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, co. 1 della L. 240/2010 - S.C. 05/H1- Anatomia Umana, S.S.D. BIO/16 Anatomia umana, presso il Dipartimento di FARMACIA.

- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, sulla base delle disponibilità dei P.O. assegnati, sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari e concorsuali relativi ai posti di Professore di seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1 della L. 240/10 da bandire: C.d.D. del 09/09/2020 (prot. 55564 del 17/09/2020);
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale sono stati deliberati i profili di cui all'art. 2, punto 6, lett. b) del Regolamento di Ateneo e che a norma dell'art. 3, punto 2, lett. c) dello stesso Regolamento devono essere inseriti nel presente bando: C.d.D. del 09/09/2020 (prot. 55564 del 17/09/2020);
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, sulla scorta delle deliberazioni degli OO.AA., sono stati deliberati i pesi degli elementi (ponderazione percentuali) oggetto di valutazione: non sono state assunte deliberazioni specifiche; si rimanda ai range individuati nel bando;
- **macrosettore:** 05/H – ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA;
- **settore concorsuale:** S.C. 05/H1- Anatomia Umana;
- **profilo:** S.S.D. BIO/16 Anatomia umana;
- **sede di servizio:** Dipartimento di Farmacia;
- **specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere:**
 - **impegno didattico:** lezioni frontali ed esercitazioni pratiche per le discipline del S.S.D.BIO/16 Anatomia Umana nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e nei Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie
 - **impegno scientifico:** indirizzato a studi morfologici e molecolari alla base dei processi di differenziamento in senso osteoblastico di cellule staminali umane in presenza di biomateriali innovativi e della risposta di diversi modelli cellulari a farmaci antitumorali di nuova sintesi mediante analisi in microscopia ottica ed elettronica a trasmissione e a scansione e l'utilizzo di saggi di biologia molecolare.
-
- **diritti e doveri:** come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo;

trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232 e adeguato agli aumenti di cui al DPCM 03/09/2019

numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici);

- **copertura finanziaria:** Piano Straordinario D.M. 364 dell'11/04/2019
- **modalità di accertamento della qualificazione scientifica:** mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Mod. A (FAC-SIMILE DI DOMANDA)

PER L' AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e
Ricercatori
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva per la chiamata a posti di Professore di II fascia, - ai sensi dell'art. 18, comma
1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - presso il Dipartimento di _____

per il macrosettore _____

settore concorsuale _____

settore scientifico-disciplinare _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):

COMUNE _____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____ Indirizzo SKYPE: _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: _____;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di essere in possesso del seguente requisito:

- ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso il sistema universitario statale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori);
- di essere assunto in ruolo nell'Università di _____ e di essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data _____ per il S.C. _____ e per il S.S.D. _____ per le funzioni di seconda fascia ovvero di prima fascia
- di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _____;
- (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune OVVERO di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____;
- (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori di handicap);
- eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;
- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: _____ con indicazione di eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: _____;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:
 - essere stato escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
 - essere stato destituito o dispensato oppure dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una pubblica Amministrazione;
 - avere un rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di essere consapevole che all'esito della selezione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria di merito dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati;
- di aver preso visione dell'Allegato C del bando e di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum datato e firmato (obbligatorio per la procedura informatizzata → potrà a discrezione del candidato essere anche allegato in sede di perfezionamento successivamente alla compilazione mediante la piattaforma on line della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva", lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

Mod. B

(DICH. SOSTIT. DI CERTIFICAZIONI)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____

(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata);

con riferimento ai titoli che:

- **i titoli presentati, come da elenco, sono conformi all'originale;**

con riferimento alle pubblicazioni che:

- **le pubblicazioni presentate, come da elenco delle pubblicazioni, sono conformi all'originale**, sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e s.m.i.);
- **nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero.**

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

All. C

PROT. N. 39000
71200 I
CLASSE 6

CHIETI, 14 / 6 / 2018

AI SIGG.RI CANDIDATI

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE
SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE , OVVERO PER
L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE**

L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara sta aggiornando le informative da fornire agli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (di seguito denominato più semplicemente “il Regolamento”), pertanto la presente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, che rappresenta un adempimento previsto dalla normativa vigente, potrà essere successivamente modifica e/o integrata (nel quale caso Lei sarà tempestivamente informato).

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l'informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile per la protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l'Università G. d'Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente “l'Università”) procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di accedere ai ruoli previsti dai bandi di Ateneo, ovvero per la partecipazione alle procedure di reclutamento volte all'assunzione quale lavoratore subordinato ovvero parasubordinato.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; mentre per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

L'Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati fiscali, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale, ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure concorsuali. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni esaminatrici, dal MIUR – nell'ambito delle comunicazioni obbligatoriamente previste per il personale docente/ricercatore ed assegnista che risulti vincitore al fine di aggiornare le banche dati ministeriali – dalle Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fine del D.P.R. 445/2000.

Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui:

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;
- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- società private che gestiscono la piattaforma attraverso la quale è possibile formulare la propria candidatura.

L'Università, inoltre, si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione delle procedure, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali, ai soli fini della prestazione richiesta. L'elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo (www.unich.it).

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Università provvederà alla pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

6. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.



Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)